



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Sportello Unico per le Attività Produttive
(D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160) -
Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le
procedure di prevenzione incendi ed il
“procedimento automatizzato” di cui capi I,
II, III, V e VI del Regolamento.

Giampietro BOSCAINO


Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica



S.C.I.A.
Procedimento Automatizzato
D.P.R. 160/10



in vigore dal 29/03/2011



CORPO NAZIONALE
dei VIGILI del FUOCO

PREVENZIONE INCENDI
ON-LINE



Il SUAP e il procedimento automatizzato

PROCEDIMENTO PER ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA

CAPO III PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

ART.5 Presentazione ed effetti della SCIA
ART.6 Funzioni dell'agenzia e immediato
avvio attività

IN VIGORE DAL
29 MARZO 2011

PROCEDIMENTO PER ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

CAPO IV PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART.7 Procedimento unico
ART.8 Procedimento in variante

IN VIGORE DAL
30 SETTEMBRE 2011





Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0003791 del 24/03/2011

Roma, 24 MAR. 2011

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160)
Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il
"procedimento automatizzato" di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Area VIII - Sistemi Informativi Automatizzati

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCRISLOG
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. DCRISLOG-AreaVIII- 0028219 del
22/10/2010

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI


p.c. Prefetture - Uffici Territoriali di Governo
LORO SEDI

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
SEDE

OGGETTO: D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Problematiche relative alla realizzazione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) in modalità telematica.

IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

- La SCIA, e di conseguenza il “*procedimento automatizzato*”, **sono utilizzabili esclusivamente** laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun **apprezzamento tecnico-discrezionale** per il rilascio dell’atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un **mero accertamento** della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.



IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

- La disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
- Risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (ad esempio le Commissioni Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le Commissioni Tecniche per le Sostanze Esplosive, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.



IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

- La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività.
- Le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del C.N.VV.F.



IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

1. il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta.
2. Il rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, “abilita” l’impresa senza necessità di ulteriori adempimenti, costituendo titolo autorizzatorio per inizio dell’attività.
3. Il SUAP dovrà poi trasmettere, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli Uffici competenti , quindi anche ai Comandi Provinciali, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010.



Trasmissione della documentazione

- Gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale nella sezione “prevenzione incendi online”; (rif. Decreto del Ministro dell’interno 12 luglio 2007)
- Le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi:





attraverso il portale
 “impresainungiorno.gov.it”



attraverso la PEC: obbligo del rispetto del d.lgs. 82/2005 di accettare solamente documentazione conforme agli standard citati che rechi la firma digitale anche quando si tratti di scansione di documenti cartacei (rif. nota n. 190/91.03.0.02 del 21/03/11 Area VIII DCRISLOG)



Requisiti informatici della documentazione



- La documentazione tecnico-certificativa ed amministrativa da allegare alle domande in forma digitale devono possedere i seguenti requisiti informatici:
 1. Ai sensi del D.lgs. n 82/2005, deve essere trasmessa tramite i *file* firmati digitalmente (pertanto l'estensione del file firmati è .p7m)
 2. Le estensioni originarie ammesse (cioè prima della firma digitale) dei *file* da allegare sono le seguenti : JPG, PDF e DWG.
 3. L'allegato alla nota n. DICRISLOG – Area VII n. 7227 del 21/03/2011 contiene l'associazione tra l'estensione e la tipologia di documento da allegare alle domande che vengono presentate ai sensi della normativa vigente.



Trasmissione della documentazione

- In una prima fase di avviamento delle diverse procedure potranno emergere eventuali problematiche relative alla trasmissione per via telematica della documentazione. Al fine quindi di non penalizzare i procedimenti in corso, dovranno essere concordate in sede locale modalità alternative che facciano riferimento ai sistemi tradizionali già consolidati.



Proroga per la trasmissione telematica

- Con una **circolare del 25 marzo** a firma congiunta dei due responsabili dell'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico e della semplificazione normativa, è stata concessa una moratoria per i Comuni che ancora non hanno messo a regime la sola modalità di invio telematico.



Proroga per la trasmissione telematica

- Secondo una rilevazione Unioncamere, al momento, solo il 26% dei Comuni italiani ha lo Sportello unico accreditato e ben 6mila non sono pronti a partire. Su 107 Province, solo 7 hanno tutti i Comuni dotati della struttura prevista.
- Viene adottato un doppio binario per la presentazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) «*fino al 30 settembre*»



Attività del DM 16/02/82 per le quali non si può applicare la SCIA

- 1) attività che **non** sono oggetto di specifiche **regole tecniche** di prevenzione incendi;
- 2) attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una **particolare complessità** dal punto di vista tecnico –gestionale; in questi casi si può ritenere che **la valutazione diretta dei fattori di rischio**, posta alla base delle valutazioni ai fini della prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell'attività alla normativa;
- 3) procedure che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (**ingegneria della sicurezza antincendio**);
- 4) procedura di **deroga** (art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37).



Attività del DM 16/02/82 per le quali non si può applicare la SCIA

- Fra tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.M. 16/02/82, ricadono nel “*procedimento automatizzato*” **solo quelle comprese** nell’elenco riportato nell’Allegato alla Lettera Circolare.
- Per quelle attività del richiamato elenco che, per motivi non riconducibili alla prevenzione incendi, non trovi applicazione la SCIA continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, sino all’entrata in vigore del “*procedimento ordinario*” di cui al Capo IV del regolamento SUAP (30 settembre 2011).



N.	Numero attività riferimento Elenco Allegato al DM 16/02/82	Tipologia Attività	NOTE
1	3 b)	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi complessivi da 75 Kg fino a 300 kg	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
2	4 b)	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 m ³ fino a 5 m ³	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
3	15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 m ³ fino a 9 m ³	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
4	16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva da 0,2 m ³ fino a 9 m ³	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
5	17	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m ³ fino a 9 m ³	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
6	22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m ³ fino a 10 m ³	---
7	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw fino a 350 Kw	---
8	84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto e sino a 50 .	---
9	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150 .	---
10	86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto fino a 50 posti letto.	---
11	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi con superficie lorda fino a 600 m ²	---
12	91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw (100.000 kcal) e fino a 350 kW	---
13	92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 50.	---
14	94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e fino a 32 m.	---
15	95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, fino a 32 m	---

Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni

- Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni, necessari per consentire le verifiche di competenza del CNVVF, saranno conformi al punto B) dell'allegato I e all'allegato II del **D.M. 4 maggio 1998** e successive modiche ed integrazioni (Circolare prot. P1233/4101 sott. 72/E del 8/10/1999 avente per oggetto *“Modulistica di prevenzione incendi”*; Circolare prot. P559/4101 sott.72/E.6 del 22 marzo 2004 avente per oggetto *“Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi”*; Circolare prot. P515/4101/sott.72/E.6 del 24/04/2008 avente per oggetto *“Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI”*).



Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni

- Sono praticamente gli stessi documenti che dovevano essere allegati alla DIA VVF di cui al comma 5 dell'art. 3 del DPR 37/98.
- La DIA VVF non esiste più perché sostituita ope legis dalla SCIA (art. 49 4ter L.122/10 - *Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale regionale.*)



Adempimenti del Comando

- Il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale documentazione, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi.



Adempimenti del Comando

- Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, **imponendo**, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.



Adempimenti del Comando

- Restano invariate le procedure previste dal d.lgs 758/94 con particolare riferimento al Capo II “ Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro” e quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 139/06.
- Si richiama l’attenzione di quanto disposto dal novellato art. 19 della legge 241/90 sulle dichiarazioni mendaci che, oltre a dover essere segnalate all’Autorità Giudiziaria, formeranno oggetto di informativa ai competenti collegi ed ordini professionali.



Invarianza degli introiti

- Tenuto conto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 23 e dell'art. 14 comma 2 al punto i) del D.Leg.vo 139/06 devono essere fatti salvi gli introiti relativi allo specifico servizio a pagamento per il procedimento completo di rilascio del CPI (comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. 139/06) fatto salvo i procedimenti regolamentati dal DPR n. 214/06.



Intese a livello locale

- Fermo rimanendo il quadro generale sopra delineato i Comandi potranno promuovere ogni possibile intesa con i SUAP anche con appositi protocolli nei quali possono essere definiti gli aspetti procedurali di dettaglio.

